CASS., S.U., 27-1-1996, N. 651 (ACCESSIONE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svolgimento del processo--  Rosalba Bertuletti con ricorso del 27/1983, premesso di aver contratto matrimonio con Mario Francesco Marinoni in data 17/1964, chiese al Tribunale di Bergamo la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito che aveva trasferito la residenza in Nigeria e che si era reso colpevole di violenze fisiche e morali inflitte alla ricorrente. Su opposizione del convenuto, l'adito Tribunale pronuncio' la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al Marinoni condannandolo al pagamento di un assegno di lire 600.000 mensili in favore della moglie. Poiche' i coniugi in corso di matrimonio avevano costruito un edificio su suolo del Marinoni dichiaro' la Bertuletti titolare della proprieta' superficiaria in ragione della meta' dell'edificio sito in Rovetta via Fermi 9, mentre dichiaro' la stessa comproprietaria di altro edificio sito nello stesso comune in via Vittorio Veneto con la condanna del marito a corrisponderle la meta' dei canoni di locazione riscossi. Il Marinoni propose ricorso in appello, nei termini di cui all'art. 325 Cpc, chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, la separazione senza addebito, l'esclusiva proprieta' dell'edificio costruito sul proprio suolo, la compensazione tra i canoni riscossi e le spese di miglioria sostenute per l'altro edificio comune. L'appellata eccepi' la tardivita' del gravame proposto oltre i dieci giorni previsti dall'art. 739 Cpc e, nel merito, il rigetto dello stesso. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16/5/1993, ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per tardivita' del gravame, in quanto l'atto di appello non dev'essere proposto nel termine di dieci giorni di cui all'art. 739 co. 2 Cpc, bensi' nei termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 Cpc, trattandosi di sentenze rese con il procedimento camerale. Nel merito ha accolto il gravame limitatamente alla costruzione effettuata dai coniugi sul suolo di proprieta' dell'appellante, ritenendo l'edificio di proprieta' esclusiva del dominus del suolo su cui e' stato realizzato, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso questa sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Bertuletti sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Marinoni, il quale ha altresi' proposto ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.  Il ricorso gia' assegnato alla prima sezione civile e' stato rimesso al primo presidente trattandosi di una questione di particolare importanza.  --Motivi della decisione--  Preliminarmente vanno riuniti, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 335 Cpc i ricorsi principale ed incidentale, autonomamente proposti avverso la stessa decisione.  1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente Bertuletti censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 737 Cpc, in quanto - dopo aver rilevato che l'appello avverso la sentenza di separazione si svolge ed e' deciso in camera di consiglio - non ne ha tratto le dovute conseguenze in base alle quali l'impugnazione andava proposta nel termine di dieci giorni dal reclamo con conseguente tardivita' del proposto gravame. La censura non e' fondata. La seconda riforma del divorzio, introdotta mediante gli artt. 8 co. 12 - che ha novellato l'art. 4 della L. 898 del 1970 - e 23 della L. 6/3/1987 n . 74 comporta da un lato che l'appello avverso la decisione di divorzio di primo grado , dall'altro estende questa disciplina anche ai giudizi di separazione personale come quello di specie. Cio' comporta che l'appello proposto contro le sentenze di primo grado relative a procedimenti di separazione personale o di divorzio, pubblicate successivamente all'entrata in vigore della L. 74 del 1987, dev'essere deciso in camera di consiglio. Ne consegue inoltre che l'atto introduttivo del procedimento di secondo grado, pur essendo soggetto agli ordinari termini di impugnazione previsti per le sentenze dagli artt.325-327 Cpc - nel senso che l'appello va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica (art. 325 Cpc) ovvero, in mancanza, nel termine di un anno dalla pubblicazione della stessa sentenza (art. 327 Cpc) - deve avere la forma del ricorso da depositarsi nei predetti termini. Con l'ulteriore corollario che un atto di citazione puo' essere ritenuto ex art. 156 Cpc, idoneo ad introdurre il processo di gravame, solo se il suo deposito in cancelleria sia avvenuto nel rispetto dei ricordati termini. La giurisprudenza di legittimita' (Cass. 17/5/1995 n. 5433; 4/2/1995 n. 1346; 20/12/1994 n. 10950; 13/12/1994 n. 10614; 1/12/1994 n. 10521; 14/7/1994 n. 6612; 7/5/1993 n. 5259; 19/9/1992 n. 10725; 3/8/1992 n. 9192; 25/2/1992 n. 2317; 3/5/1991 n. 4876; 4/1/1991 n. 37) e' attestata in maniera univoca nell'affermare che i termini per impugnare le sentenze di primo grado di separazione o di divorzio sono quelli ordinari previsti dagli artt. 325 e ss. Cpc, il che comporta l'esclusione dell'applicabilita' del termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 Cpc per il reclamo avverso i provvedimenti camerali di primo grado che abbiano assunto la forma del decreto. La censura della ricorrente va pertanto disattesa, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto rituale l'atto introduttivo del processo di appello, e di conseguenza respinto l'eccezione di giudicato, per l'avvenuto decorso dei termini di dieci giorni di cui all'art. 739 Cpc. In conclusione, ritenuta la natura contenziosa del giudizio, ancorche' soggetto a rito camerale in sede di gravame, i termini da osservare per l'impugnazione, in mancanza di una diversa disposizione, non possono non essere quelli propri delle impugnazioni delle sentenze, emesse a seguito di un giudizio contenzioso ordinario di primo grado. La disposizione dell'art. 8 co. 12 della L. 74 del 1987 attiene, pertanto, unicamente alla forma da seguire, ricorso anziche' citazione, senza incidere in alcun modo anche sui termini da osservare.  2. Respinta la censura pregiudiziale, si dimostra assorbente la questione di cui al quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, nell'ambito della comunione legale ex art. 177 lett. a), debbano considerarsi come acquisti ricadenti nella comunione legale, non solo quelli compiuti a titolo derivativo, ma anche l'acquisto per accessione di uno dei coniugi. La fattispecie concerne l'ipotesi peculiare della costruzione realizzata da entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, sul suolo di proprieta' personale ed esclusiva di uno di essi. In altri termini si ripropone alla Corte la questione relativa alla proprieta' dell'immobile, realizzato dai coniugi dopo le nozze ed in regime di comunione legale su di un suolo di proprieta' esclusiva di uno soltanto dei predetti. Nella specie non e' contestata ne' la pacifica appartenenza esclusiva del suolo ad uno dei coniugi (il Marinoni) per averlo acquistato prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, ne' che i materiali ed i capitali utilizzati per la costruzione siano stati forniti da entrambi i coniugi. La questione che vede divisa la dottrina e la giurisprudenza di merito, e' stata finora risolta univocamente dai giudici di legittimita' a favore della tesi che nega la caduta in comunione della costruzione effettuata dai coniugi su suolo di proprieta' esclusiva di uno di essi, per il prevalere della specifica disciplina, in tema di accessione, contenuta negli artt. 934 e ss., Cc che attribuisce la proprieta' del costruito al proprietario del suolo (Cass. 22/7/1991 n. 6622; 14/3/1992 n. 3141; 24/11/1992 n. 12531; 16/2/1993 n.1921; 25/11/1993 n.116633. Il richiamato indirizzo interpretativo rileva come la disposizione dell'art. 177 lett. a) cc si riferisca gli «acquisti compiuti», espressione difficilmente conciliabile con l'automatismo dell'accessione che opera ex lege a favore di uno soltanto, cioe' del roprietario del terreno. Inoltre non appare conciliabile la coesistenza di un diritto di proprieta' esclusiva sul suolo con un diritto reale di superficie in favore del coniuge non proprietario, in mancanza di un atto dispositivo del proprietario del suolo, ritenuto dall'ordinamento (art. 952) necessario per la costituzione di un diritto reale superficiario su beni immobili. Non senza aggiungere, inoltre, che l'attuale comunione legale, di cui all'art. 177 lett. a), a differenza della vecchia formulazione dell'art. 217 cc, relativa peraltro alla comunione convenzionale, non richiama piu' agli acquisti fatti , durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge, ma si limita a far riferimento agli atti "compiuti" con una sottolineatura, secondo alcuni, della partecipazione soggettiva dell'agente, il che comporta la conseguente esclusione dei meri fatti, come appunto l'accessione, che opera invece ex lege.  3. Una parte della giurisprudenza di merito e dei contributi dottrinali critica questo indirizzo perche' non tiene conto dei "valori" affermatisi con la riforma del diritto di famiglia che esprime un favor dell'ordinamento in materia di comunione legale. Inoltre la costituzione di una proprieta' superficiaria in capo ai coniugi, nell'ipotesi che l'incremento o la modificazione immobiliare Asia suscettibile di essere considerato come un'unita' funzionalmente autonoma e nel contempo strutturalmente identificata ben si concilia con il principio che lo stesso soggetto puo' essere al contempo dominus soli, quale proprietario del suolo acquistato come bene personale, e cosuperficiario con l'altro coniuge, quale comunista superficiario della costruzione. Infine si rileva come rimarrebbe inspiegabile. ed incoerente un diverso trattamento del risparmio familiare diretto all'acquisto della proprieta' immobiliare a seconda che si pervenga mediante un acquisto, a titolo oneroso e derivativo della casa coniugale, ovvero mediante la costruzione dell'alloggio familiare su di un suolo di proprieta' personale di uno dei coniugi al quale andrebbe corrisposto il pagamento di una somma pari alla meta' del valore del suolo utilizzato per la costruzione comune. Queste posizioni critiche non sono tuttavia condivise da altra dottrina la quale avverte che in tal modo si finisce con il comportare non solo un arricchimento della comunione, ma un definitivo gravame sul precedente patrimonio di uno dei coniugi difficilmente armonizzabile con i valori e le finalita' dell'istituto. Altre critiche muovono sotto il profilo dell'estrema difficolta' di indicare quanta parte del terreno di uno dei coniugi sia sottratto alla proprieta' esclusiva ed aggregata alla nuova costruzione familiare.  4. Occorre quindi riesaminare la fattispecie al fine di riscontrare l'applicabilita' o meno del principio dell'accessione, in relazione alla costruzione eseguita, post nuptias, sul suolo personale ed esclusivo di uno dei coniugi, senza nulla concedere ad affrettate e poco proficue generalizzazioni. Infatti, da un lato, alcuni modi di acquisto a titolo originario difficilmente possono essere posti a base degli acquisti ex art. 177 lett. a), quando sono riconducibili all'attivita' separata di uno dei due coniugi, come la caccia, la pesca, le opere di ingegno, le invenzioni, mentre dall'altro l'acquisto a non domino, in buona fede, di una cosa mobile, mediante il possesso ex art. 1153, realizzato da uno dei coniugi, ove non rientri tra i ai sensi dell'art. 179 cc, ricade certamente nell'ambito della comunione legale sebbene l'acquisto vada qualificato tra quelli a titolo originario e nona titolo derivativo. Tanto premesso, limitando l'indagine alla fattispecie in esame non puo' non rilevarsi come l'indirizzo dottrinario, fatto proprio dall'attuale ricorrente, finisce con l'isolare nell'ampio panorama normativo contenuto nell'art. 934 cc, il caso limite della costruzione, post nuptias, di un'unita' funzionalmente autonoma e strutturalmente identificata, dalle altre variegate fattispecie ipotizzabili che vanno dalla ristrutturazione di un edificio o di un appartamento alla trasformazione delle colture di un fondo, al rimboschimento, ai lavori di miglioramento ed abbellimento. In tutti questi altri casi, espressamente contemplati dalla disposizione sull'accessione ed aventi a base la stessa ratio normativa, si accetta il principio dell'acquisto per accessione con la conseguenza che l'incremento del bene personale di uno dei coniugi esclude qualsiasi ipotesi di comunione di diritti reali e fa sorgere soltanto un diritto di credito in favore dell'altro coniuge o della stessa comunione.Come appare evidente, non e' facile eccepire, dal contesto dello scenario normativo dell'accessione, sulla base del cosiddetto favor communionis, la sola ipotesi della costruzione di un bene funzionalmente autonomo e strutturalmente identificabile da accatastare, previa cancellazione della partita relativa al catasto terreni e formazione di una nuova partita al catasto fabbricati, in base ad un acquisto automatico privo di titolo pattizio o di una specifica previsione normativa; ne e' facile limitare, in base a criteri non soggettivi, quale parte del suolo di proprieta' esclusiva, al di la' dell'area coperta della costruzione, debba ritenersi caduta in comunione o comunque asservita al nuovo bene e quindi sottratta alla proprieta' personale di uno dei coniugi.  6. La giurisprudenza di legittimita' consapevole di questi limiti aveva gia' avuto modo di sottolineare come l'accessione, quale modo di acquisto a titolo originario, operi automaticamente in favore del proprietario del suolo che acquista ipso iure anche la res aliena, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volonta' (Cass. 12/6/1987 n. 5135), in virtu' del principio di incorporazione della res con il suolo (cosiddetta astrazione reale), come unione organica (come nella piantagione) o meccanica (come nella costruzione). Lo stesso ordinamento giuridico, dopo aver accolto nel macrosistema civilistico il principio romanistica secondo cui "quidquid inaedeficatur solo cedit", ha espressamente disciplinato le sole deroghe consentite al principio dell'automaticita' mediante la stessa legge o un titolo derivante dallo stesso proprietario del suolo. Nella specie, manca un qualsiasi titolo, redatto con il rispetto della forma richiesta per i diritti relativi ad immobili (Cass. 14/3/1988 n. 2439), ed in particolare per quelli che costituiscono, modificano o trasferiscono un diritto di superficie (art. 1350 n. 2 Cc), che legittimi la costituzione di un diritto reale di superficie caratterizzato dal fare e dal mantenere una costruzione al di sopra di un suolo di proprieta' esclusiva, avendo l'ordinamento, con la disposizione dell'art. 952 cc, rimesso espressamente alla sola volonta' del proprietario la costituzione di un diritto di superficie inevitabilmente limitativo del diritto di proprieta'. La giurisprudenza, attraverso l'inevitabile contenzioso conosce come spesso il dominus soli, anziche' stipulare un contratto d'appalto, preveda con l'appaltatore la permuta tra la proprieta' attuale del suolo e quella di uno o piu' degli erigendi appartamenti, ma in questo caso la permuta tra bene presente e bene futuro e' basata su di un esplicito accordo pattizio, che manca del tutto nella fattispecie in esame. Manca altresi' un'espressa specifica norma o una combinazione di norme che legittimi, in tutto o in parte, una deroga al principio dell'accessione, come si evince dal contesto dell'art. 934 cc come e' dimostrato dalla disposizione espressamente prevista dall'art. 938 cc, divenuta peraltro il fulcro dell'indirizzo giurisprudenziale che legittima la realizzazione di un'opera di interesse pubblico mediante l'espropriazione sostanziale o l'occupazione appropriativa basata appunto sull'accessione invertita in favore dalla p.a. Ne' e' ipotizzabile, in mancanza di un qualsivoglia ad dentellato normativo - sollecitato e attuato in altri ordinamenti come la novella dell'art. 1406 code Napoleon con L. 13/7/1965 n. 570, o quella dell'art. 1359 del codigo civil dovuta alla L. 13/5/1981 n. 11- un doppio automatismo, cioe' il presupporre che il coniuge proprietario del suolo acquisti automaticamente per accessione la costruzione ex art. 934 cc, ma che siffatto acquisto personale si (ri)trasferisca immediatamente ed automaticamente, come acquisto da parte di entrambi i coniugi che si trovino in regime di comunione legale, poiche' questo secondo segmento manca della copertura normativa che non puo' ricercarsi nella lett. a) dell'art. 177 cc, poiche' altrimenti nessun acquisto compiuto da uno dei coniugi sfuggirebbe al regime della comunione legale. Infine non e' condivisibile la tesi che ipotizza un'identita' di soluzione basata sulla presunta identita' di situazione tra la compravendita di un bene immobile da parte di uno o di entrambi i coniugi, rispetto alla costruzione del bene sul suolo di uno di essi, in quanto se i coniugi hanno deciso di indirizzare i loro risparmi e le loro energie patrimoniali nel realizzare una costruzione su tutto o parte di un terreno di proprieta' esclusiva di uno di essi, invece di adoperare lo strumento contrattuale, hanno effettuato una precisa scelta di uno dei possibili, diversificati strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento, scelta che comporta il verificarsi delle conseguenze tipiche previste in astratto per ogni tipo di accessione e che non possono essere derogate, in mancanza di un'espressa disposizione, sol perche' il terzo, proprietario o comproprietario dei materiali, ovvero esecutore delle opere, rivesta la qualita' di coniuge. In conclusione, anche in questa sede non sono emersi dal dibattito in corso, ne' sono stati offerti, nuovi elementi idonei a modificare la ricordata giurisprudenza di legittimita' formatasi dopo la riforma del diritto di famiglia del 19/5/1975 n. 151, ma non sostanzialmente diversa dal precedente indirizzo giurisprudenziale vigente in presenza di un regime di comunione convenzionale tra i coniugi. Anche in quella ipotesi, basata sull'espressa convenzione di comunione coniugale, la costruzione effettuata da entrambi i coniugi sul suolo di proprieta' esclusiva di uno di essi era soggetta al regime dell'accessione con la conseguenza che il costruito era acquistato dal proprietario del suolo, mentre all'altro coniuge era attribuito un diritto di credito pari alla meta' del valore dei materiali impiegati per la costruzione (Cass. 14/6/1966 n. 1545; 23/7/1964 n. 1985; Cass. 30/5/1951 n. 1354). In altri termini, la tutela del coniuge non proprietario del suolo su cui e' stata realizzata la costruzione, nel rispetto della ratio della riforma del diritto di famiglia, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma, il coniuge non proprietario del suolo non puo' vantare alcun diritto di comproprieta' anche superficiaria sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio nel senso che all'altro coniuge compete un diritto di credito relativo alla meta' del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro nella costruzione.  7. Con il secondo ed il quinto motivo che essendo connessi meritano di essere esaminati congiuntamente, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 935 cc. Afferma infatti, in via subordinata, che anche a voler ammettere che la costruzione sia stata per accessione acquistata dal proprietario del suolo, i materiali costruttivi comprati da uno o da entrambi i coniugi non potevano non cadere in comunione, con conseguente diritto della ricorrente, al momento dello scioglimento della comunione, a far valere il proprio diritto di credito. Ed a tal fine censura l'affermazione della decisione di merito che non ha tenuto conto che la ricorrente sebbene casalinga e priva di reddito lavorativo era tuttavia titolare del conto corrente bancario. La censura e' fondata. Infatti, i giudici di merito, oltre ad aver omesso di motivare sulla circostanza della titolarita' della ricorrente del conto corrente bancario n. 1067 - espressamente indicato nelle conclusioni poste in epigrafe alla decisione impugnata - dal quale venivano effettuati i prelevamenti anche da parte del marito, all'uopo espressamente delegato presso la banca, non hanno tenuto conto che i materiali per la costruzione, una volta acquistati sul mercato, erano ormai entrati a far parte della comunione legale. Ai sensi dell'art. 935 cc, il terzo, proprietario dei materiali utilizzati dal costruttore, e' titolare di un credito di valore, commisurato al valore di mercato dei materiali stessi ed al prezzo della manodopera al momento in cui si e' verificata l'accessione. Su queste posizioni era gia' attestata la giurisprudenza prima della riforma del diritto di famiglia nelle ipotesi, allora possibili di comunione convenzionale tra coniugi, affermando che il coniuge, non proprietario del suolo, non vanta alcun diritto reale sulla costruzione bensi' un diritto di credito «relativo alla meta' del valore dei materiali impiegati nella costruzione» (Cass. 14/6/1966 n. 1545) nel senso che .Una soluzione non diversa va adottata anche dopo la riforma del diritto di famiglia, in cui la tutela del coniuge in regime di comunione legale, se non raggiunge il livello di natura reale, per la presenza di un sistema normativo, proprio di quel particolare modo d'acquisto della proprieta' costituito dall'accessione (artt. 934 e ss.) non intaccato dal tessuto normativo della riforma del diritto di famiglia, tuttavia integra un diritto di credito pari alla meta' del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione della costruzione stessa che resta di proprieta' esclusiva del coniuge titolare del suolo. La riconosciuta natura di credito di valore assorbe ogni questione relativa alla rivalutazione ed in particolare alla richiesta di maggior danno ex art. 1224 co. 2 cc. Sotto questo profilo la censura va accolta ed il giudice di rinvio si atterra' al principio di diritto desumibile sopra enunciato.  8. Con il terzo ed ultimo motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza in relazione ad immobili diversi da quello finora in questione, di accertata - e non piu' contestabile - proprieta' comune di entrambi i coniugi. Secondo la ricorrente il giudice di merito avrebbe errato nel compensare il debito del Marinoni relativo ai canoni di locazione non corrisposti con i crediti vantati da quest'ultimo per le spese sostenute per il miglioramento e la ristrutturazione degli immobili di proprieta' comune. L'assunto non e' fondato. Il giudice del merito al di la' della succinta motivazione ha dato atto che il credito vantato dalla Bertuletti e riconosciuto dai primi giudici, ammonta a lire 19.500.000 per fitti non riscossi. Siffatto credito della ricorrente e' stato ritenuto interamente compensato con il maggior contro credito di pertinenza del Marinoni che ha esibito documenti giustificativi di spesa a lui intestati e relativi appunto alla ristrutturazione e manutenzione degli immobili di proprieta' comune siti in via Vittorio Veneto per l'ammontare di oltre sessanta milioni, di cui il 50% non puo' non ricadere sulla ricorrente. Le circostanze non sono contestate dalle parti - anche se la ricorrente invoca nella memoria un'inammissibile consulenza tecnica - per cui l'eccezione di compensazione spiegata dal Marinoni e' stata motivatamente accolta dal giudice del merito alla stregua dei fatti accertati. La censura della Bertuletti si basa sull'art. 192 c.c., relativo ai rimborsi ed alle restituzioni di ciascuno dei coniugi alla comunione, sostenendo l'insussistenza del requisito dell'esigibilita' e quindi della compensazione legale (art. 1243 co. 1 c.c.), mentre e' piu' che evidente come nella specie la compensazione sia stata operata dal giudice del merito sul presupposto che il credito opposto in compensazione fosse un contro-credito personale del marito separato e non un credito della comunione.  9. Con il primo motivo del ricorso incidentale spiegato dal resistente Marinoni si censura l'impugnata sentenza per aver pronunciato la separazione con addebito, addebito posto esclusivamente ed unicamente a carico del Marinoni, senza tener conto anche del comportamento della moglie sotto il profilo dell'iniziale richiesta separazione senza addebito avanzata dal marito. La censura non ha pregio in quanto il giudice del merito nel richiamarsi ad alcune dettagliate testimonianze e' stato preciso e puntuale nel riferirsi a manifestazioni violente e rissose cui si abbandonava il Marinoni nei confronti della moglie, specie quando aveva bevuto alcool. In realta' i giudici di secondo grado nel confermare l'addebitabilita' della separazione unicamente al Marinoni hanno concordemente ed univocamente motivato come nell'ambito dei rapporti familiari il comportamento rissoso e violento tenuto dal marito, aggravato sovente dai fumi dell'alcool, non poteva non essere valutato come contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e quindi legittimante l'addebito della separazione.  10. Con il secondo ed ultimo motivo del ricorso incidentale il Marinoni censura la decisione impugnata che, confermando quella di primo grado, ha attribuito alla donna un assegno di lire 600.000 mensili senza tener conto delle effettive condizioni economiche della donna. Anche quest'ultima censura non e' fondata. E' pacifico che la donna in costanza di matrimonio non svolgeva alcuna attivita' lavorativa, bensi' quella di casalinga, in un menage familiare particolarmente alto, con villa, parco e piscina, attesa l'intesa e proficua attivita' imprenditoriale svolta nel settore dell'edilizia del Marinoni tra Italia e Nigeria. I giudici di merito hanno altresi' dato atto della poca rilevanza degli appartamentini in comproprieta', locati solo stagionalmente, e soprattutto hanno sottolineato come il Marinoni non abbia provato ne' un'attivita' lavorativa stabile della donna e neppure la sua convivenza con altra persona. Le statuizioni della sentenza, puntualmente e convincentemente motivate, non meritano pertanto le censure mosse con il ricorso incidentale. Alla stregua delle esposte considerazioni il primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno respinti. L'accoglimento del secondo e quinto motivo del ricorso principale, comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte in ordine al diritto di credito vantato dalla Bertuletti nonche' la conseguente remissione delle parti al giudice di rinvio che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Brescia la quale provvedera' anche alle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il 2 e 5 motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi, nonche' il ricorso incidentale.  Cassa la decisione impugnata limitatamente ai mezzi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia che procedera' anche in ordine alle spese di questo giudizio. |  | |  | | --- | |  | |